

Procedure operative per l'accettazione di Lasciti e Donazioni
(approvato dalla Commissione di coordinamento della B.I.A. il 30.10.2007)

Art. 1

Il patrimonio librario della Biblioteca Centrale di Ateneo può essere incrementato nel tempo non solo attraverso gli acquisti, ma anche grazie a donazioni di singole opere o di intere biblioteche e raccolte su supporto cartaceo o elettronico.

Art. 2

Per l'acquisizione di intere biblioteche e raccolte ci si atterrà alle seguenti linee orientative:

- a) La raccolta deve essere coerente con il patrimonio della Biblioteca e deve poter essere fruita dall'utenza, cioè deve essere disponibile lo spazio necessario per una corretta conservazione del fondo.
- b) La validità dell'acquisizione deve essere opportunamente documentata con atto di donazione del donatore e, se possibile, con l'elenco dei volumi.
- c) Nel caso di fondi che soddisfino solo parzialmente la condizione di cui al punto a), la Biblioteca può proporre al donatore un'acquisizione selettiva del solo materiale ritenuto interessante ai fini dell'integrazione nel proprio patrimonio, fatto salvo il diritto del donatore di ritirare in questo caso la sua offerta.
- d) Ove la raccolta presenti dei doppi (tra questi non vanno ovviamente comprese le copie postillate, con dedica o con altre particolari caratteristiche), dovrà essere possibile, da parte della Biblioteca, prendere una decisione autonoma sulla loro destinazione. Ciò dovrà essere previsto dal donatore nell'atto di donazione.
- e) La conservazione unitaria o meno della raccolta deve essere decisa di volta in volta a seconda del suo carattere e delle opportunità di valorizzazione e fruizione. L'unitarietà e la possibilità di accedere al contenuto originario della raccolta saranno comunque garantite dal suo catalogo, che verrà redatto e reso disponibile in linea, integrato nel catalogo generale e come base di dati specifica.
- f) Eventuali condizioni che il donatore richieda di inserire nell'atto di donazione (o di deposito o altra forma di acquisizione), e in particolare quelle che riguardano la fruizione e la forma di conservazione, dovranno essere concordate con la Biblioteca.
- g) Gli oneri per la gestione inventariale e catalografica di donazioni numericamente consistenti, nonché quelli relativi alla sistemazione della raccolta e alle eventuali spese di trasloco iniziali, dovranno essere oggetto di un apposito finanziamento straordinario.

Art. 3

Per l'acquisizione, per via di donazione, di singole opere o di piccoli gruppi di opere, ci si atterrà ai criteri seguenti:

- a) si richiederà, in accompagnamento ai volumi, un loro elenco dettagliato;
- b) si verificherà che il volume o i volumi donati non siano già presenti nel patrimonio della Biblioteca;
- c) si accerterà la coerenza della materia trattata nel volume o nei volumi donati con il patrimonio della Biblioteca.

Art. 4

Nel caso di pubblicazioni seriali non possedute dalla Biblioteca si accetteranno quelle aventi carattere monografico, sempre se rispondenti ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

La Biblioteca si riserva di accettare la donazione di collezioni periodiche incomplete e fascicoli o annate mancanti di periodici utili per completare le proprie collezioni.

Art. 5

Sull'accettazione di fondi cospicui decide la Commissione di coordinamento della Biblioteca, avvalendosi di una relazione in ordine di quantità e qualità del fondo, predisposta su richiesta del Presidente della Commissione, da un docente dell'ambito disciplinare cui il fondo attiene, e di un parere tecnico dei responsabili della Sala lettura e deposito interessata e dell'Ufficio Catalogo.

Sull'accettazione di singole opere o di piccoli gruppi di opere decidono i responsabili degli uffici Catalogo e Periodici.